



# Diritto & Fisco

**I CONDONI FISCALI**  
in edicola con



A Nola il primo caso di piano del consumatore sostenuto e poi recepito dal giudice

## Un mediatore contro i debiti Accordo tra le parti. E dopo, omologa del tribunale

DI FEDERICO UNNIA

**S**ovraindebitamento risolto da un mediatore con un accordo tra consumatore e creditori. Con un piano del consumatore successivamente omologato dal tribunale. A realizzare per la prima volta in Italia questa procedura è stato il tribunale di Nola con una decisione dell'ufficio fallimentare del 23 ottobre scorso.

Va ricordato che per far fronte alla situazione di perdurante squilibrio economico, quella in cui una persona non è in grado di pagare i propri debiti, è stata prevista nella legge n. 3 del 2012, detta anche salva suicidi la possibilità per il consumatore di concludere un accordo con i creditori per favorire la composizione della crisi da sovraindebitamento. Si tratta di un piano di ristrutturazione che ha lo scopo di aiutare i debitori a sanare la propria posizione debitoria con stralci e dilazioni

di pagamento.

L'ufficio fallimentare del tribunale di Nola ha dunque omologato il primo caso in cui si è delineato il rapporto tra mediazione e sovraindebitamento. Il mediatore, rilevato che la parte si trovava in uno stato di crisi e di insolvenza, le aveva consigliato di accedere alla procedura di sovraindebitamento, attraverso lo strumento del piano del consumatore. La parte presentava istanza di accesso alla procedura del piano del consumatore, presso il tribunale territorialmente competente e il giudice predisponendo l'omologa del piano.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 28/2010, in qualunque grado del giudizio, anche di appello e fino alla precisazione delle conclusioni o discussione, il giudice, «valutata la natura della



Il tribunale di Nola

causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti», può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione e in tal caso lo stesso diviene «condizione di procedibilità della domanda».

La procedura di mediazione demandata traeva origine da un rapporto locatizio, in cui la parte conduttrice (assistita dall'avvocato Cira Di Feo), si era resa morosa nei confronti del locatore, non per sua col-

pa, ma a causa della separazione coniugale, della mancanza del pagamento degli assegni familiari da parte del marito, nonché dalla mancanza di un reddito stabile. Il locatore aveva agito nei suoi confronti ed era stato instaurato il giudizio. La problematica che ha generato la procedura di mediazione e la conseguente procedura di sovraindebitamento è da rilevare nella fattispecie del cosiddetto indebitamento non colpevole. Punto determinante è stata la natura non volontaria dell'indebitamento da parte della signora, che ha consentito al mediatore di indirizzarla alla procedura di sovraindebitamento e al giudice di omologare il piano del consumatore predisposto dal gestore della crisi.

La procedura di mediazione e di sovraindebitamento, anche come riscritta dal codice dell'insolvenza in corso di approvazio-

ne, presentano il tratto comune della composizione della crisi, ossia della ricerca di una soluzione attraverso il conseguimento di un accordo.

L'istituto assume rilevanza e può avere notevoli prospettive, poiché, attraverso due strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, quali la mediazione (che si tiene presso l'organismo di mediazione) e la procedura di sovraindebitamento (che si tiene presso l'organismo della composizione della crisi) si mira non solo alla degiudizializzazione, ma soprattutto a offrire ai cittadini strumenti di risoluzione del conflitto più celeri ed economici.

—© Riproduzione riservata—

**10 ONLINE**  
Il piano e l'omologa sul sito [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

### E-fattura, l'Agenzia vuole confronto con il Garante

Un tavolo di lavoro tecnico con il Garante privacy per rattoppare in extremis le regole sulla fatturazione elettronica. E questa, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, la richiesta che è stata fatta ad Antonello Soro, presidente dell'Autorità garante, dall'Agenzia delle entrate. Un tavolo di lavoro che diventa più che altro una corsa contro il tempo visto che, dal 1° gennaio, a meno che il governo non decida il blocco, partirà la fatturazione elettronica obbligatoria tra privati. Il Garante ha fatto calare una vera e propria scure sull'impianto costruito tra aprile e novembre dall'amministrazione finanziaria. Il parere emanato venerdì 16 novembre (si veda *ItaliaOggi* del 17/11/18) a molti è sembrato un de profundis per un adempimento in viso dai professionisti, che dovranno in gran parte gestire per conto dei clienti la misura.

Il Garante ha evidenziato che il nuovo obbligo della fatturazione elettronica, così come è stato regolato dall'Agenzia delle entrate, «presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia di protezione dei dati personali».

Nel parere si mette in evidenza che «non saranno archiviati solo i dati obbligatori a fini fiscali, ma la fattura vera e propria, che contiene di per sé informazioni di dettaglio ulteriori sui beni e servizi acquistati, come le abitudini e le tipologie di consumo, legate alla fornitura di servizi energetici e di telecomunicazioni». Al momento il governo non si è espresso sul punto ma ieri fonti della maggioranza hanno ricordato che per la fatturazione elettronica il precedente esecutivo ha imputato entrate per lo stato pari a 2 mld di euro. Una somma di difficile sostituzione visti i tempi stretti di entrata in vigore della misura.

Cristina Bartelli

Altro servizio a pag. 31

### LA CORTE DI CASSAZIONE DÀ TORTO ALLE ENTRATE

## Casa italiana, residenza brasiliana

Non osta alla residenza brasiliana la proprietà di un immobile in Italia. E ciò anche se tale investimento è orientato all'eventualità di una «successiva sistemazione in Italia». Non rileva un futuro programma – rispetto all'anno d'imposta per il quale è contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – di un trasferimento in Italia, dettato dalla nascita di una figlia in Italia da madre italiana. La Cassazione, con l'ordinanza n. 29312/2018, ha respinto il ricorso delle Entrate avverso la sentenza n. 79/2011 della Ctr Piemonte, riguardante un avviso di accertamento notificato ad un contribuente – regolarmente iscritto all'Anagrafe residenti all'estero – per l'anno d'imposta 2003, con il quale gli era stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativamente ad un immobile accertato in 109.635 euro. Il fisco aveva eccepito che il giudice dell'appello – ribaltando la decisione di primo grado – potesse poggiare il suo convincimento «sull'iscrizione del contribuente all'Aire», ritenendo anche che l'amministrazione fosse «onerata della prova di presupposti non richiesti dalla normativa per dimostrare la sua residenza fiscale in Italia». Ma i giudici non si sono detti d'accordo in quanto hanno ritenuto accertato «non solo la iscrizione all'Aire, peraltro incontestata, ma anche la mancata quantificazione dei proventi realizzati e accreditati presso banche italiane, e soprattutto il tempo complessivo, calcolato con precisione, trascorso fuori dei confini dello Stato brasiliano (appena tre mesi e mezzo,

trascorrendo dunque i restanti otto mesi e mezzo in Brasile)». E neanche l'indirizzo torinese del contribuente non poteva consentire di essere qualificato come quello della sua residenza effettiva in Italia, essendo esso solo il recapito dato al notaio investito della stipula dell'atto di acquisto dell'immobile. E neanche apprezzano – i giudici di legittimità – l'eccezione avanzata dall'ufficio, per la quale il contribuente «aveva intenzione di sistemarsi definitivamente in questo Paese con il suo nucleo familiare, poiché nel 2002 vi è stata la nascita di una figlia avuta da una signora italiana, che poi ha sposato nel 2007». Al più esso poteva essere un programma in divenire, dettato dalla nascita di una figlia in Italia da madre italiana per un futuro trasferimento dal Brasile, «nel quale però nel 2003 ha incontestatamente continuato a condurre l'azienda familiare». In questo quadro – alla luce anche del fatto che il Brasile non è paese a fiscalità privilegiata per cui non opera la presunzione dell'art. 2, comma 2-bis, del dpr 917/86 – hanno fatto ritenere ai giudici di legittimità di nessun conto le asserzioni dell'amministrazione che tutti gli interessi economici e i proventi fossero in Italia, acquistando «più il significato di affermazioni di colore, tese a sottolineare la pochezza degli elementi induttivi raccolti dall'ente accertatore, che il senso, come preteso dalla ricorrente, di un ragionamento giuridico errato alla luce dell'art. 2 del Tuir».

Emilio de Santis

—© Riproduzione riservata—